

adottare quattro leggi di molta importanza. La quinta e l'ultima fu quella da lui proposta in quest'anno. Plutarco non distingue bene i due tribunati di Caio; ma Appiano che usa di maggiore esattezza (1) accenna questa legge in favore dei cavalieri soltanto sotto il secondo di lui tribunato, cioè a dire in quest'anno.

Questa quinta legge (2) riguardava i tribunali e toglieva al senato la maggior parte della sua autorità; poichè i senatori sino a quel punto erano stati i soli giudici di tutti i processi; ciò che li rendeva formidabilissimi ai cavalieri ed al popolo. Incorporò quindi, secondo Plutarco, ai trecento senatori che aveavi in allora un pari numero di cavalieri, e volle che i giudicati di tutte le cause appartenessero egualmente a questi seicento giudici (3).

Nell'epitome di Tito Livio (4) è detto che Caio uni seicento cavalieri ai trecento senatori. Forse il passo dev'essere interpretato in questo senso, che cioè Caio accoppiò al senato a tale oggetto i seicento cavalieri che erano in Roma, ma ora gli uni ed ora gli altri alternativamente, di guisa che v'erano sempre altrettanti cavalieri quanti senatori, e giammai niente di più (5). Tacito però va più oltre: dice che in forza delle leggi Sempronie, così egli nomina le leggi di Caio, l'ordine equestre fu investito del diritto di giudicare (6). Tale è l'opinione sostenuta dal dotto Paolo Manuzio nel suo trattato delle leggi, ove fa vedere che Plutarco prese abbaglio in questo luogo, e che Caio non associò altrimenti i cavalieri al senato per giudicar dei processi, ma che li tolse interamente al senato per appropriarli ai cavalieri: ciò che egli

(1) Lib. I c. III, 22.

(2) Plutarco, Vita dei Gracchi, c. 38. Può vedersi intorno questa legge una dissertazione di Gautier de Sibert nelle Mem. dell'Accadem. delle Iscrizioni t. 37 p. 293.

(3) *Idem, ibid.*

(4) Lib. LX.

(5) Nota di Dacier sopra Plutarco.

(6) Tacito ann. XII, 60; Plinio XXXIII, 7, dice la cosa stessa. Si troverà il passo di Asconio Pediano su questo soggetto nell'edizione di Plinio di Franzius. Lipsiae 1788 t. 9 p. 38.